

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MILIO, FUMAGALLI CARULLI,
PETTINATO, GASPERINI, FIRRARELLO, FOLLIERI, CIRAMI,
CALLEGARO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, PREIONI
e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1998

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzio-
namento del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta intende introdurre alcune modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura e regolatrice del suo funzionamento, nella parte in cui non è previsto l'obbligo per il magistrato, che intenda candidarsi alle elezioni dell'Organo Tutorio, di astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni almeno nel periodo della «campagna elettorale» ossia, quantomeno nel periodo compreso tra la data di convocazione delle elezioni e la data del loro svolgimento.

Tale proposta allinea il magistrato-candidato al Consiglio superiore della magistratura, a tutti gli altri cittadini-candidati (ad elezioni politiche o amministrative) che rivestendo determinati uffici previsti dalla legge devono lasciarli un congruo tempo prima delle elezioni allo scopo di non confondere il *munus* con la candidatura e allontanare sospetti di strumentalizzazione dell'uno a favore dell'altro.

Oltretutto anche il disegno di legge n. 1247, presentato dal Ministro di grazia e giustizia nella legislatura in corso, contenente «norme in materia di responsabilità

disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti d'ufficio», contiene una norma, all'articolo 27, che regola l'assunzione di cariche politiche pubbliche da parte dei magistrati prevedendo delle limitazioni e l'impossibilità di accettare «candidatura o nomina» se non si trovano in aspettativa.

In analogia con la richiamata proposta n. 1247, il presente disegno di legge prevede essenzialmente l'obbligo del collocamento in aspettativa del magistrato all'atto dell'accettazione della candidatura (articolo 2) e prevede di aumentare da «sessanta» a «novanta» giorni il tempo tra convocazione delle elezioni e inizio della votazione (articolo 1) allo scopo di rendere più accentuato il «distacco» tra funzione e candidatura, tutelando tra l'altro il magistrato-candidato da possibili sospetti di strumentalizzazione dell'ufficio sotto diversi profili e non ultimo quello di accelerare o rallentare finalisticamente i procedimenti a lui affidati, ivi compresi quelli *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, riguardanti i colleghi di altro distretto ma pur sempre suoi pontenziali elettori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (*Collocamento in aspettativa*). - I magistrati che intendano proporre la propria candidatura al Consiglio superiore della magistratura devono essere posti in aspettativa obbligatoria dalla data del deposito della lista di cui al terzo comma dell'articolo 26».

Art. 3.

1. All'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I magistrati che intendano candidarsi devono essere posti in congedo entro cinque giorni dalla data di scioglimento».

